



CITTA' DI ANZIO

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 42 DEL 05/06/2026

COMUNE DI ANZIO

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0055060/2026 del 05/06/2026

Firmatario: Aurelio Lo Fazio

OGGETTO: Salvaguardia della quiete pubblica: disciplina in materia di limitazione delle emissioni sonore a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale, nei pubblici esercizi e attività similari, nonché in eventi e manifestazioni pubbliche.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- dai controlli effettuati in passato e anche recentemente dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine è emerso che, presso i locali maggiormente interessati dai fenomeni della "movida", continuano a registrarsi eventi di turbamento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica a causa di ripetuti atti di inciviltà e risse e che risulta preponderante la tendenza dei giovani ad aggregarsi, sin dalle ore pomeridiane, in prossimità di esercizi di vendita e di somministrazione di bevande, principalmente alcoliche;
- sul territorio comunale negli ultimi anni si sono registrati diversi episodi di vandalismi, teppismi e di condotte violente riconducibili a gruppi di giovani che nell'ambito del contesto urbano generano situazioni di sregolatezza civica e disordine nelle serate della c.d. "movida notturna";
- la movida ormai consolidata nel contesto urbano genera altresì un lamentato disturbo della quiete pubblica da parte dei cittadini con la produzione di inquinamento acustico che viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore;

PRESO ATTO di quanto concordato in vari incontri sul tema e dalle indicazioni provenienti dal Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

VALUTATO che la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

CONSIDERATO l'alto valore che la silenziosità assume per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

Ordinanza n° 42 del 05/06/2026

PRESO ATTO delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, inerenti la problematica degli schiamazzi, dei frastuoni e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e/o sorgenti sonore, e, più in generale, in luoghi di ritrovo e di aggregazione e dell'abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, che costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;

PRESO ATTO che l'effettuazione delle attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, sia nei locali chiusi che sulle aree di pertinenza e all'aperto, deve sempre essere preceduta dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l'uso di apparecchi elettronici, che mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo;

RAVVISATO, che tali iniziative ed attività, in quanto comportanti emissioni sonore significative, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, come tale da tutelare, e costituire un fattore scatenante di possibili turbative in materia di quiete, ordine e sicurezza pubblica;

DATO ATTO che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone e eventi di svago;

VISTA la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica sotto il profilo della tutela all'inquinamento acustico negli ambienti di vita ed evitare interferenze negative sulla serena convivenza della cittadinanza, creando disagi psicofisici soprattutto fra le persone più deboli, anziani e bambini;

VISTA, altresì, la recente sentenza della Corte di Cassazione Civile (Sez. III) del 23 maggio 2023, n. 14209 con la quale è stato condannato un Ente locale al risarcimento del danno subito da alcuni residenti a causa delle immissioni di rumore nelle proprie abitazioni, prodotte dagli avventori degli esercizi commerciali ivi ubicati;

ATTESO che è concessa ai Sindaci la facoltà-dovere di intervento in materia, adottando provvedimenti all'uopo, in qualità di Ufficiali di Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;

RITENUTO doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, al fine di contemperare esigenze commerciali, il diritto di riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana, interessi tutti tutelati dalla serena ed ordinata convivenza tra i componenti della società;

RITENUTO, altresì, di dover garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;

STIMATO, altresì, di procedere ad un equilibrato e necessario riordino della disciplina, stante i numerosi, frammentari e risalenti provvedimenti in materia sopra richiamati e, per l'effetto, modificare i limiti orari e le prescrizioni inerenti le emissioni sonore e le modalità di svolgimento delle attività rumorose di cui in trattazione;

VISTI, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "*Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*"

- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- il D. Lgs. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/1123/CE”, relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell’art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, “all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis)...., alla tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano ...(omissis)...., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale”;
- l’art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell’art. 54 del TUEL;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- il R.D. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- la Legge Regione Lazio n. 18 del 3 agosto 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio”;
- la Legge Regione Lazio n. 21 del 29 novembre 2006 “Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, come aggiornata al T.U. del Commercio Legge Regionale Lazio n. 22 del 06/11/2019;

PER LE FINALITÀ DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA QUIETE, DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA

ORDINA

dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza al 30 settembre 2026

1. La chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino di:

- tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini);
- attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini);

2. Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle 20.00 alle 06.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;

3. la somministrazione di bevande per il consumo all’aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile. Sono da considerare in deroga al presente punto, i ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata;

4. il rispetto delle seguenti prescrizioni per le attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in **pubblici esercizi e attività similari**, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, esercitate sia nei locali chiusi o all’aperto su area di pertinenza dei locali o su area data in concessione dal comune:

1. ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI:

- dal **lunedì al giovedì** le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore **23,30**;

- dal **venerdì al sabato** le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore **01,00** del giorno successivo;
- la **domenica** le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore **24,00**.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO EMISSIONI SONORE MUSICALI:

- le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- devono sempre essere effettuate previo possesso della presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l'uso di apparecchi elettronici, che con esecuzioni musicali, dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;
- il rumore prodotto dall'attività non deve superare i limiti di emissione sonora previsti dal DCPM del 14/11/1997;
- gli orari determinati dalla presente Ordinanza potranno subire variazioni e/o restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica;
- è comunque possibile per L'Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali **in deroga agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico**;
- la presente ordinanza ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

AVVERTE

fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso, l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma *7bis 1* del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 500,00 ad € 5.000,00**;
- i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma *7bis 1* del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 500,00 ad € 5.000,00** oltre **all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni** di cui all'art 12 comma 1 D.L 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
- i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma *7bis 1* del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 500,00 ad € 5.000,00** oltre **all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni** di cui all'art 12 comma 1 D.L 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
- le sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (legge 6/12/1971 n. 1034);
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n. 1199);
- Si comunica che responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-8 della legge n. 241/1990, è il Dirigente - Comandante della P.L. Dott. Antonio Arancio;

Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l'Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, è il Sindaco.

DISPONE inoltre

La REVOCA delle precedenti ordinanze riguardanti la movida e di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale e nella sezione di Amministrazione Trasparente, nonché la diffusione a mezzo stampa e la trasmissione a:

- al Prefetto di Roma;
- al Commissariato di Polizia di Stato Anzio Nettuno;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio;
- alla Stazione Carabinieri di Anzio;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno;
- alla Polizia Locale di Anzio;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Distaccamento di Anzio;
- alla ASL Roma 6;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;
- all'ARPA Lazio.

IL SINDACO

Il Sindaco

Aurelio Lo Fazio / ArubaPEC S.p.A.